REP. N. 61 DEL 09-11-2016

LICEO SCIENTIFICO STATALE
Leonardo da Vinci
Via Zaccaria Pinto, 1
84078 *Vallo della Lucania* (SA)
c.m. SAPS10000T
c.f. 84000540652
☎ 0974.4572
✉ SAPS10000T@istruzione.it
✉ SAPS10000T@pec.istruzione.it
✉ liceoscientificov@tiscali.it

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

LICEO SCIENTIFICO STATALE
Leonardo da Vinci
Via Zaccaria Pinto, 1
84078 *Vallo della Lucania* (SA)
c.m. SAPS10000T
c.f. 84000540652
☎ 0974.4572
✉ SAPS10000T@istruzione.it
✉ SAPS10000T@pec.istruzione.it
✉ liceoscientificov@tiscali.it
UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Prot.2354/A24d

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" con sede in Vallo della Lucania, via Zaccaria Pinto, codice fiscale. 84000540652 d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentato dal prof. ANTONIO IANNUZZELLI, nato a VALLO DELLA LUCANIA – SA - il 12/02/1960, codice fiscale NNZNTN60B12L628I

E

la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino**, con sede legale in Salerno (SA), alla via Tasso 46, codice fiscale 95114080658 d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dal Soprintendente *pro tempore* arch. FRANCESCA CASULE, nata a Empoli (FI) il 3 ottobre 1954, C.F. CSLFNC54R43D403F.

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 della legge 107/15, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso il **Parco Archeologico di Velia** per il progetto "Il giardino degli Ouliadi", soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta del Liceo Scientifico " Leonardo da Vinci", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato e gli studenti risultano assicurati presso "Ambiente Scuola" n. polizza NW/2016/00251.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutore formativo del soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. **Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni** :

a) elabora,insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola,struttura ospitante,studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni nel contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività ed affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (dirigente scolastico,dipartimenti,C.D.,comitato scientifico)ed aggiorna il C.di C. sullo svolgimento del percorso, anche ai fini di un eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. **Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni** :

a) Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) Favorisce l'inserimento delle dello studente nel contesto operativo,lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) Garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali,nel rispetto delle procedure interne;
d) Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo,coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) Fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. **Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**

a) Predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività formativa con l'attività del Soggetto Ospitante;
b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla loro salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Si precisa che il progetto è parte integrante della presente Convenzione.

Via Zaccaria Pinto, 1
84078 *Vallo della Lucania* (SA)
c.m. SAPS10000T
c.f. 84000540652
☎ 0974.4572
✉ SAPS10000T@istruzione.it
✉ SAPS10000T@pec.istruzione.it
✉ liceoscientificov@tiscali.it

Vallo della Lucania ,

Per il Soggetto Proponente **IL DIRIGENTE SCOLASTICO** Prof. Antonio Iannuzzelli	**Per il Soggetto Ospitante** **IL SOPRINTENDENTE** Arch. Francesca Casule